

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO: totalizzazione dei periodi assicurativi

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

(Seduta del 13 dicembre 2005)

VISTO l'articolo 1, comma 1, lettera d) della legge n. 243 del 2004, che conferisce delega a disciplinare la totalizzazione dei periodi assicurativi, prevedendo di *"rivedere il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi estendendone l'operatività anche alle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati i contributi"*;

VISTO il comma 2, lettera o) del medesimo articolo, in cui sono indicati i criteri della delega, prevedendosi di *"ridefinire la disciplina in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, al fine di ampliare progressivamente le possibilità di sommare i periodi assicurativi previste dalla legislazione vigente, con l'obiettivo di consentire l'accesso alla totalizzazione sia al lavoratore che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età sia al lavoratore che abbia complessivamente maturato almeno quaranta anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall'età anagrafica, e che abbia versato presso ogni cassa, gestione o fondo previdenziale, interessati dalla domanda di totalizzazione, almeno cinque anni di contributi. Ogni ente presso cui sono stati versati i contributi sarà tenuto pro quota al pagamento del trattamento pensionistico, secondo le proprie regole di calcolo. Tale facoltà è estesa anche ai superstiti di assicurato, ancorché deceduto prima del compimento dell'età pensionabile"*;

VISTA la sentenza n. 61 del 1999 della Corte Costituzionale, che ha censurato la mancanza, nel nostro ordinamento di uno strumento alternativo alla ricongiunzione, che potesse consentire - senza oneri per l'interessato - di far valere ai fini pensionistici tutte le posizioni contributive possedute aventi qualsiasi consistenza;

VISTO lo schema di decreto legislativo predisposto in attuazione della delega conferita dal citato articolo 1, comma 1, lettera d) della legge n. 243 del 2004;

Il Segretario

VISTA la presa di posizione della XI Commissione permanente della Camera dei Deputati - Lavoro pubblico e privato - che, nella seduta del 9 novembre 2005, ha espresso parere favorevole alla emanazione del decreto legislativo alla condizione di sostituire, per renderlo in linea con quanto previsto dalla legge delega, con le parole "di durata non inferiore ai cinque anni" le parole "di durata non inferiore ai sei anni" relativamente al periodo contributivo minimo richiesto per la utilizzazione della totalizzazione;

VISTO che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 24 novembre 2005, ha, con propria deliberazione, rinviato alle Camere il testo del Decreto legislativo senza tenere conto delle modifiche richieste dalle Commissioni parlamentari a motivo della impossibilità di reperire le risorse finanziarie aggiuntive che si sarebbero rese necessarie con l'accoglimento delle modifiche richieste e della necessità di rispettare il dettato dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione;

CONSIDERATO che nella normativa relativa alla liquidazione delle pensioni in regime internazionale, le convenzioni e le norme comunitarie prevedono, ai fini della totalizzazione, l'utilizzo di tutte le contribuzioni accreditate;

ACCERTATO che nello schema di decreto delegato sono previsti requisiti anagrafici e contributivi di accesso alla totalizzazione meno favorevoli rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente, relativamente all'età di accesso alla pensione di vecchiaia per le donne (e per altri lavoratori, che per la peculiarità del lavoro svolto, continuano ad avere età pensionabili più basse rispetto a quelle generalmente previste) e relativamente al diritto all'accesso alla pensione di vecchiaia con una minore contribuzione, così come richiesto per alcune categorie di lavoratori;

ACCERTATO che occorre fornire più certezze previdenziali a coloro che, in ragione di precarie condizioni di salute, acquisiscono il diritto alla pensione di inabilità o all'assegno di invalidità;

CONSIDERATO che, nel rispetto dei criteri indicati nella delega, il decreto legislativo in approvazione dovrebbe porsi in linea sia con i principi generali dell'ordinamento pensionistico, sia con le indicazioni della Corte Costituzionale, anche per prevenire possibili filoni di contenzioso,

INVITA

gli Organi istituzionali a valutare la rilevanza sociale e a recepire in via legislativa le problematiche sotto evidenziate:

Il Segretario

- reperire le risorse finanziarie aggiuntive necessarie a rivedere il periodo contributivo minimo richiesto per esercitare la possibilità di totalizzare i periodi assicurativi;
- rivedere i requisiti anagrafici e contributivi di minor favore previsti dallo schema di decreto legislativo per l'utilizzo della totalizzazione;
- prevedere la totalizzazione anche per il diritto all'assegno di invalidità;
- ribadire per la pensione di inabilità il diritto all'applicazione delle maggiorazioni convenzionali per il calcolo della prestazione;
- coordinare la nuova normativa sulla totalizzazione con quella del cumulo dei periodi assicurativi prevista dall'articolo 1 del D. Lgs. N. 184 del 1997 per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente con il sistema contributivo;
- reintrodurre, quanto indicato dalla legge delega, in merito al calcolo del pro quota da parte di ogni ente "secondo le proprie regole" in luogo dell'unico sistema di calcolo contributivo previsto nella norma delegata;
- rendere possibile la totalizzazione anche per coloro che sono già titolari di pensione autonoma nel caso in cui tale gestione non sia interessata al nuovo istituto;
- consentire la totalizzazione anche agli iscritti al "fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari";
- rivedere le modalità di erogazione della pensione totalizzata affidata dal decreto legislativo esclusivamente all'INPS (anche nelle fattispecie in cui l'Istituto risulta del tutto estraneo al processo di totalizzazione) mentre la legge delega affidava tale prerogativa a ciascun ente.

Visto:
IL SEGRETARIO
(L. Neroni)



Visto:
IL PRESIDENTE
(F. Lotito)

